

# Per una filosofia delle forme costituzionali

*Antonio Zanfarino*

Il sistema istituzionale, normativo, culturale denominato costituzionalismo non è assimilabile a ogni forma di costituzione nominale, materiale, fattuale che regge gli ordinamenti statuali.

Evoca movimenti di pensiero, esperienze politiche, pratiche sociali, attività creative, idee di moderazione e di riforma, scelte di civiltà non univoche ma non equivocate perché impegnate a difendere, proteggere, promuovere le libertà dei cittadini limitando e dividendo i poteri tendenzialmente egemonici e insieme contrastando eterogeneità scissionistiche.

Questo sistema ha un impianto metodologico, procedurale, tecnico ma configura prima di tutto i caratteri, i valori, le condizioni di una società aperta e composita, ma non scomposta e sconnessa, in cui si intende vivere e agire con diritti di critica, dissenso, opposizione e con obblighi di partecipazione alla sua qualificazione e legittimazione storica.

La teoria costituzionale moderna si è affermata reagendo a una visione gerarchica dell'universo che assoggetta la natura umana ai principi fissi di un bene comune anteriore e superiore ai beni delle parti. Rifiuta perciò il dominio teocratico che affida a una esclusiva scienza di Dio la determinazione di tutti i gradi del sapere e si oppone a ontologismi e oggettivismi pervasivi che non ammettono proprie manchevolezze ma drammatizzano la costitutiva difettività di un esistente da sottomettere alle autorità correlate della metafisica e della sovranità politica.

Quella costituzionale non è una libertà concessa, da esercitare solo al cospetto di verità esterne; si forma e specifica attraverso la ragione e l'esperienza e affronta le sue sfide con propri mezzi e non solo con quelli attinti, elargiti, imposti da entità extrapersonali.

Il costituzionalismo non confonde gli ordini sacrali con gli ordini civili, non tramuta i dogmi divini in dogmi sociali, non scambia la stazionarietà per eternità, la disuguaglianza per tutela, l'obbedienza passiva per virtù morale.

Estende gli ambiti di autodeterminazione dei singoli, crede che le opere più favorevoli ai diritti dell'umanità sfuggano alle leggi e alle infide tutele del potere, ha fiducia che le azioni possano associarsi e ordinarsi perché il crescere della libertà di coscienza spezza i determinismi naturalistici e sociali delle costrizioni.

Le idee costituzionali moderne non disvelano i misteri dell'uomo, della storia, della società e si sperimentano in un realismo cognitivo e antropologico consapevole delle grandezze e miserie, virtù e vizi, ascese e decadenze, imperfezioni e perfettibilità dell'esistere e del coesistere, ma persuaso che dall'esercizio del libero arbitrio emanino atti più benefici che malefici e visioni più benigne del divenire.

Un impegno qualificante del costituzionalismo è la ridefinizione dei rapporti tra trascendenza e immanenza, infinito e finito, eterno e moderno. Questa teoria non dissolve l'antropologia nella teocrazia, non chiude la metafisica nell'alterigia di verità assiomatiche, non sublima le essenze per svilire le esistenze. Chiede però all'azione umana di non esaurirsi nei suoi estremi pratici, di trascendere l'immediatezza empirica, di non considerare moralmente accettabile tutto ciò che è materialmente fattibile. La laicità costituzionale contesta gli imperativi di un laicismo categorico che nega l'inconoscibile e l'incomprensibile anche come garanzia della qualità umanistica di innumerevoli conoscenze e comprensioni pratiche. Attiva indefinite dinamiche di secolarizzazione ma non annienta il *noumenico* come criterio regolativo del *fenomenico* e vede implicazioni metafisiche nelle finitezze determinate così come esigenze di concretezza nelle esperienze aperte all'infinito.

Dall'immanentismo integrale derivano conseguenze incompatibili con l'antropologia costituzionale. Da un lato la tentazione di una socializzazione compiuta di idee, azioni, opere umane in una organizzazione collettivistica, sociolatrice, statolatrice. Al lato opposto l'attrazione verso un libertarismo estremo refrattario a ogni normatività diversa da quella che i singoli possono darsi o non darsi in base alla volubilità dei propri interessi immediati.

La libertà moderna si legittima con i canoni, rimeditati, reinterpretati, revisionati in senso costituzionale, dello storicismo, del razionalismo, dell'idealismo, del pragmatismo, dell'utilitarismo. Si può credere però che la libertà emani dall'infinito anche quando si oppone all'infinito, che sia avvolta in un involucro di mistero, che mantenga certi segreti anche nelle sue tangibili realizzazioni. Un diritto divino dell'uomo alla libertà la protegge dalle espropriazioni e un dovere divino alla libertà ne impone l'esercizio quali che siano i suoi oneri e i suoi rischi; chiedendo però alle elaborazioni intellettuali e alle attività pratiche del libero arbitrio di modellarsi su ispirazioni etiche.

La storia è per il costituzionalismo il fondamento del libero pensare, conoscere, agire, progredire, garantire. Essa rappresenta una seconda natura dell'uomo e, per certi aspetti, una natura contro natura perché deve confrontarsi, senza un unico sistema di risposte, con valori, bisogni, vicende, situazioni mutevoli creando cose che non hanno equivalenti nel già dato, già fatto, già vissuto.

La coscienza storica della cultura costituzionale si oppone però a varie forme di assolutismo storico. Una forma di tale assolutismo si configura come autosvolgimento di uno Spirito storico provvidenzialmente razionale; ma se tutto è risolto nella storia entificata niente può essere storico in un significato umanistico. Il costituzionalismo tutela la storicità di esistenze, esperienze, conoscenze individuate dalle manipolazioni della storia universale.

Un'altra immagine di storiolatria attribuisce a forze, grandezze, categorie, personalità cosmico-storiche la rappresentazione di tutti i valori vitali e il diritto di stabilirli e imporli secondo proprie intenzionalità. Le forme costituzionali perseguono invece una progressiva democratizzazione e popolarizzazione delle esperienze storiche comuni e ribadiscono che tutti gli esistenziali muniti di un barlume di umanità vanno garantiti nelle loro potenzialità cognitive, etiche, creative.

La storicità costituzionale rifiuta, d'altra parte, il finalismo assolutistico secondo cui le leggi dello sviluppo sono predeterminate e giustificano per la loro realizzazione l'impiego di qualunque mezzo anche se coercitivo e violento. Contro un destino storico conclusivo, questa storicità anima la dialettica di una pluralità di fini convergenti e divergenti, ma impegnati a cercare nelle questioni essenziali indispensabili intese e solidarietà.

Il costituzionalismo estende l'uso privato e pubblico della ragione ma non concede alle argomentazioni concettualizzate e alle logiche deduttivistiche del razionalismo prescrittivo il dominio di tutta la realtà. Il razionalismo assoluto è la ragione del potere incondizionato, non bisognoso di ragionare perché i suoi comandi contengono in se stessi gli obblighi dell'obbedienza. La razionalità critica, consapevole dei suoi limiti, deve invece rendere conto del proprio operato.

Un raziocinio abbreviato non riuscirebbe a contrastare le forze dell'irrazionale ma i principi costituzionali credono che le ragionevolezza della pratica sociale siano più utili e veritiere degli assiomi del logicismo puro.

Analoghe considerazioni per i rapporti tra il costituzionalismo e la morale. Lo spirito costituzionale non si consegna a un'etica collettiva e ideologizzata, considera immorali le moralizzazioni di moralismi ipocriti e demagogici, denuncia la complicità di certi solidarismi e comunitarismi con il parassitismo, non elimina i divari tra la moralità teorica e l'effettività dei comportamenti

morali. Riconosce che la morale ha vocazioni universali, che la moralità di ciascuno funziona in modi simili a quella degli altri, che gli atti morali autenticamente vissuti ed espressi sono comunicanti, cumulabili, storicizzabili. Conferma però che la vita etica si svolge nelle complessità e complicazioni di cimenti esistenziali e sociali sconosciuti, travisati, rifiutati da una morale immaginaria.

Di qui il particolare riguardo verso etiche di media portata – come quelle di Locke, Smith, Hume ispirate a sentimenti di benevolenza, simpatia, umanitarismo; etiche non qualificate da precettismi contenutisticamente determinati, ma rilevanti per la formazione spirituale dei singoli e la umanizzazione delle relazioni interpersonali e collettive.

Altro problema è il confronto con le scienze e le tecniche. Le scoperte scientifiche e le applicazioni tecniche sono le acquisizioni più tangibili della modernità, ma i principi costituzionali non accedono alle pretese dello scientismo di decidere su tutti gli altri saperi e di assorbire nelle strutture tecniche le strutture non tecniche della civiltà. Una comunità umanisticamente orientata richiede – spiega Giovanni Sartori – anche l'apporto di “partite invisibili” che sostengano le realizzazioni visibili.

Il costituzionalismo ridefinisce e riordina le forme moderne di socialità non più vincolate a corporativismi, organicismi, assegnazioni preventivate di qualità, competenze, funzioni e animate da tensioni liberalizzanti incompatibili con antichi oggettivismi, inclini d'altronde più ad escludere che a includere.

La socialità costituzionale, come ha teorizzato Kant con il principio della “insocievole socievolezza”, è una combinazione di affidamenti e diffidenze, slanci e ritegni, cooperazioni e competizioni, in contestuale opposizione a solidarietà sovraumane e solitudini subumane, a unificazioni forzate e a solipsismi irrelati.

Allo stesso modo, il costituzionalismo persegue strategie di progressiva pacificazione nei diversi ambiti delle relazioni umane; senza illusioni di conclusive conciliazioni ma adoperandosi per sostituire le emulazioni costruttive agli antagonismi distruttivi e senza cercare appagamenti solo soggettivi in un mondo sociale dilacerato.

La pacificazione implica una decisa contestazione a grandezze, categorie, forze collettive entificate, ambiziose di assoggettare al loro volere le misure ordinarie di conoscenza, moralità, creatività. È una benemerenda storica del costituzionalismo la sua opposizione al nazionalismo, all'imperialismo, allo spirito di conquista, usurpazione, annessione, alle varie forme di integralismo e di fanatismo.

Portate alla cooperazione e all'emulazione creativa, le idee costituzionali disdegnano la miserevole logica di contrapposizione amico-nemico e l'idea

aberrante che le prove supreme della guerra misurino il valore di tutte le altre prove sociali, civili, culturali. Tale pacificazione non è tuttavia pacifismo ideologico che vuole il disarmo, prima di tutto morale e culturale, delle nostre società reputate non meritevoli di essere difese perchè malsane, corrotte, responsabili dei mali che affliggono i popoli diseredati.

Il costituzionalismo funziona se dispone di mezzi di difesa contro le offese esterne e le destabilizzazioni interne. Tali mezzi devono perseguire strategie pacifiche di persuasione e dissuasione più efficaci di quelle belliche se usate con intelligenza, lungimiranza, perseveranza, spirito di sacrificio, convincimento etico; ma senza confondere il pacifismo refrattario ad approntare difese per una società disapprovata con una pacificazione che diffonde responsabilmente valori e regole del governo della legge.

È vocazione costituzionale predisporre condizioni istituzionali e normative, ma anche etico-politiche favorevoli alla crescita economica; crescita da proteggere contro frodi, soprusi, prevaricazioni, ma da attivare con competizioni creative che garantiscano produzioni non fittizie di ricchezze materiali e di risorse culturali.

Nell'economia costituzionalizzata il lavoro è esperienza umanizzante di operosità, conoscenza, socialità, moralità, e i diritti dei lavoratori assumono una specifica rilevanza anche rispetto ai comuni diritti politici e civili dei cittadini. Tra queste categorie di diritti possono sussistere degli attriti, ma il sistema costituzionale è capace di reggerli e comporli con commisurazioni ideali e normative che non privano la società di ciò che è utile al suo progredire.

Contro i determinismi della stazionarietà, le attività economiche costituzionalizzate si aprono a scelte, iniziative autonome ma non portano all'egoismo e all'avidità e non compromettono le necessarie oggettivazioni e strutturazioni collettive.

Il costituzionalismo sancisce che l'economia non è una forma secondaria e subordinata di conoscenza e di moralità, e che i suoi impulsi creativi sono intrinseci anche di fermenti ideali, recepiscono istanze spirituali e possono perfino considerarsi in senso religioso – come dice Michael Novak – imitazioni della carità.

Le stesse pratiche utilitarie non sono riducibili a calcoli spregiudicati di profitti e non è illusorio presumere che nella vita economica agisca anche un profondo inutilitarismo attestante che non si crea solo per utile personale ma anche per soddisfare bisogni altrui.

Il pluralismo costituzionale non è addomesticato, prestabilito nei suoi equilibri, dosato nelle sue proporzioni e non stabilisce le quote di vita legittimamente occupabili dalle singole espansioni e realizzazioni. È un pluralismo come fatto perchè ogni realtà non conculcata manifesta la ricchezza e varietà

delle sue espressioni; come valore perché antidoto alle oppressioni e mistificazioni della totalità; come tecnica di organizzazione e di garanzia perché idee e fenomeni richiedono tecniche appropriate di protezione. Tale pluralismo non è però solo esteriorizzato ma anche interiorizzato ed educa le ragioni di ciascuno a decentrarsi in quelle altrui, a loro volta chiamate ad entrare nei nostri circuiti formativi.

Intrinsecamente dissimile dal comando, la normatività costituzionale partecipa alla formazione delle azioni senza inventarle, dirigerle, espropriarle. Per sancire la sua opposizione al dirigismo e al decisionismo arbitrario dei governi tale normatività si propone come un formalismo che prevede imparzialità, precauzioni, sospensioni di giudizio per favorire libere articolazioni e differenziazioni della realtà effettuale. Tale formalismo non è però informe, vacuo, indifferente, non si abbandona al lasciar fare, non è privo di poteri critici, valutativi, propositivi, non affievolisce la doverosità civile e morale ma la rende più veritiera ed espressiva per l'esercizio di libertà riconosciute e garantite.

L'individuo e lo Stato sono riferimenti del costituzionalismo tenuto però a vigilare sulle loro possibili deformazioni e degenerazioni. La individualità è conquista irrinunciabile della modernità, connessa alla qualificazione dei diritti umani e alla protezione della libera operosità spirituale, culturale, economica. È però dovere costituzionale darle sostegni e remore contro l'ambizione egolatrica di totali appropriazioni della realtà interna ed esterna. E allo stesso modo, il sistema costituzionale si avvale della statualità come forza istituzionale, normativa, politica di modernizzazione ma cerca di impedire che il volontarismo dei governi instauri nuove sudditanze anche sotto sembianze di infide protezioni.

Il principio di individualità raffigura una situazione umana da vivere con diritti di autonomia e distinzione e doveri di comunanza e solidarietà, in obbedienza all'imperativo che il fatto dell'esistere implica l'obbligo del coesistere. La privatezza non è accondiscendenza al singolarismo ma coscienza di una forza storica critica e creativa non inferiore nella modernità a quella delle nuove entità pubbliche.

Promotore e garante dei diritti individuali, il costituzionalismo non li abbandona a tutte le equidistanze, equivalenze, indifferenze, promiscuità e li impegna a ricercare e qualificare i loro fondamenti etici.

Alle paventate involuzioni e regressioni dell'individualismo, certe posizioni umanistiche oppongono l'idea di persona calcolata per correggere e superare le mancanze di essere dei singoli con le loro inclusioni e immedesimazioni in un sistema di valori ontologici e comunitari di cui essi profittano ma che non creano in proprio.

Il personalismo ha incontestabili benemeritenze anche nella critica a forme dogmatiche di giusnaturalismo, ma può apparire una soluzione inadeguata in una prospettiva costituzionale perché promette illusorie facilitazioni di fruizioni etiche, indulge all'apologia di comunitarismi improduttivi, presume di evitare le insidie del moderno passando dall'antimoderno all'ultramoderno.

Appena emancipato dalle oppressioni di regimi sociali arcaici, l'individuo anziché apprezzare i vantaggi di una coesistenza dinamica e poliforme vorrebbe esonerarsi dagli oneri della sua libertà di coscienza e della sua autonoma operosità e consegnarsi a un'idea di persona tendenzialmente diffidente verso la pluralità delle esistenze individuate. La soggettività viene elevata a una dignità superiore che però il costituzionalismo ritiene sovrumana e rischiosamente attratta da un futurismo che scambia le sistematizzazioni ideologiche della società per umanesimi integrali.

Il costituzionalismo rifugge dalla dismisura etica così come da quella politica e non attribuisce alla persona qualità superlative irreali rispetto alle esigenze di un relazionismo interpersonale e collettivo meglio espresse da logiche di equivalenze, reciprocità, mutue esigibilità tra le parti.

Restio a consegnare gli individui alle pienezze dell'essere il costituzionalismo denuncia però il lassismo morale come causa di degrado sociale. Una definizione adeguata anche a un intendimento responsabile del garantismo costituzionale appare quella di Pietro Piovani, interprete insigne dei problemi dell'etica moderna, che qualifica l'individuo come un "volente non volutosi".

È diritto e dovere dell'individuo esercitare le sue capacità volizionali nei passaggi dell'anima e nei movimenti collettivi, ma nella consapevolezza che tale potenzialità volizionale non è incondizionata e illimitata. Alla sua origine l'individuo non si è voluto, non ha scelto e deliberato il suo essere e da questa datità iniziale non si può liberare, finché rimane nell'esistenza, con atti di radicale rifiuto.

Non tutto ciò che è nella soggettività è soggettivo, non tutto ciò che è nella volontà è volizionale e perciò la dinamica umanizzante della soggettivizzazione vale se si svolge nella duplice opposizione all'oggettivismo puro e al soggettivismo puro.

Questa datità iniziale è tuttavia calcolata per la soggettività e non per il suo disconoscimento e non deve perciò impedire ai singoli di assumere la libertà come emblema della propria dignità. In senso religioso, essa conferma che l'uomo, creatura e non creatore, non ha possesso e disponibilità integrale del suo esistere. La metafisica non è però essa stessa paradigma di perfezione, prontuario di precetti inalterabili, deposito di verità sottratte alla umana discussione, e deve assumere come propria qualificazione le garanzie del libero arbitrio.

Altro elemento di questa datità è il principio di alterità incluso nella composizione della soggettività. *L'ego* è un *ego-alter*, con l'inderogabile implicazione che il rispetto e la giustizia che dobbiamo ai nostri simili non sono atti discrezionali di benevolenza ma condizioni di ogni nostra espansione e realizzazione.

L'*alter* non è tuttavia un *dominus* che impone il suo potere egemonico al nostro essere esistenziale e relazionale.

Allo stesso modo, i retaggi e i capitali sociali e culturali storicamente accumulati sono incorporati nella soggettività. Vanno discussi, modificati, selezionati e non dissolti con pregiudiziali negazioni. Riconoscere questi vincoli non significa tuttavia munirli di incontestabile priorità simbolica, strutturale e funzionale, privare gli individui di certi diritti di extraterritorialità rispetto alla loro appartenenze comunitarie, accedere alla falsa persuasione che esistano alienazioni non alienanti dei diritti soggettivi a entità pubbliche matrici di superiori virtù civili.

Gli spazi costituzionali si aprono agli intrecci delle attività in un ordine spontaneo contrapposto – è la dicotomia proposta da Hayek – a un ordine costruito secondo le istruzioni del logicismo, dello scientismo, della tecnocrazia, dell'etica pubblica ideologizzata.

Tali mediazioni raffigurano il sociale – anche questa è un'espressione di Piovani – come un “voluto involontario”. Un voluto perchè i cittadini sono abilitati a valutazioni, scelte, realizzazioni personali, ma involontario perchè il risultato finale di tali combinazioni non è prestabilito, deliberato, imposto da una autorità sovrana, neppure da una sovranità popolare che massimalizza il potere ed entifica il popolo.

Il principio costituzionale della involontarietà sociale ha analogie con la teoria della mano invisibile di Smith ma non ne ha alcuna con l'intervento nelle vicende umane di uno Spirito storico assoluto munito – come in Hegel – di una ragione superiore sconosciuta dalle parti ma non dalla storia universale. L'involontarietà dell'ordine sociale è per i principi costituzionali la risultante della libera dialettica tra valori, bisogni, interessi, non la loro dominante.

In coerenza con la propria natura, il costituzionalismo limita però anche i poteri della inintenzionalità sociale, forza collettiva non legittimata, come non lo sono le altre di dissimile natura, ad esercitare un imperio sulla realtà. Le mediazioni involontarie non sono comunque meccanicismi e automatismi fisici e naturalistici, riflettono tutte le complessità delle attività umane e sociali, e assecondare l'andamento naturale delle cose non vuol dire fare della spontaneità il principio rappresentativo ed esplicativo della positiva vitalità creativa.

Le commisurazioni costituzionali non riguardano solo le regole del gioco repute bastevoli a riequilibrare e compensare nei modi più proficui gli



affari umani e a stabilire gli assetti più convenienti nella realtà comunitaria. È costituzionale anche l'interventismo pubblico, esso stesso parte di un sistema di legalità impegnato a contribuire alla elevazione complessiva della condizione umana. Contenuto in certi limiti, il libero disordine ha un ruolo da svolgere in opposizione ai sistemi metodici e meticolosi che considerano superficiale ciò che non è totale; ma il costituzionalismo ripudia lo scompiglio delle azioni, non chiude l'individualismo nella nozione rudimentale secondo cui ognuno può fare qualsiasi cosa che serva a raggiungere i suoi scopi, e si adopera affinché le libertà normativizzate non cedano a liceità sregolate.

Scoperto e valorizzato lo Stato come forza di modernizzazione nella lotta contro il dominio teocratico, il dispotismo feudale, la stazionarietà sociale, il costituzionalismo ha però tempestivamente denunciato e contrastato la politica di potenza, annessione, conquista, usurpazione di Stati colossali depositari anche di valori morali e culturali incomparabili a quelli delle parti.

La vocazione costituzionale si è così espressa nella affermazione di limiti al potere politico così come a qualsiasi potere dispotico, ha opposto lo Stato di diritto all'invadenza dello statalismo, ha distinto la normatività dal comando.

Contrastando i disdegni moralistici e ideologici contro le parzialità, il costituzionalismo utilizza i materiali forniti dalle limitazioni umane e sociali per una politica non totalizzante, una società non sociolatrice, una statualità non statolatrica, una morale non precettistica, una conoscenza non conclusiva; nella consapevolezza di quanto di universalmente valido sussiste nelle finitezze proprie ed altrui.

Il riformismo costituzionale attenua progressivamente le antinomie della vita umana senza illusioni di poterle radicalmente eliminare. Anche quando si scioglie questa o quella contraddizione sociale ed economica - lo diceva Proudhon contro Marx - rimane quella insopprimibile di una esistenza umana difettiva, incompleta, mai interamente riconciliata con se stessa.

Questo riformismo non cerca false liberazioni dalla finitezza umana. È falsa liberazione l'illusione che inerzie, rinunce, passività consentano pacifiche fruizioni di ciò che esiste; ma sottrarsi alle prove anche se incerte e rischiose della libera e doverosa operosità genera regressione e corruzione.

Altra forma di falsa liberazione è l'alienazione della propria finitezza a entità totalizzanti presumendo che esse favoriscano progredita moralità e creatività. Presunzione errata perché la mistica del collettivo, quali che siano le sue suggestionanti idealizzazioni, porta allo scetticismo e al nichilismo.

Tentazione volgare e disumana di liberazione che penetra nella peggiore attualità è la frantumazione della finitezza in una miriade di impulsi inferiori, moventi irrelati, atti gratuiti in modo da non viverla come obbligo morale e

relazionale. L'attivismo volizionale nega ogni qualità dell'azione se inaridisce nel pensare e nel fare la consapevolezza dei doveri e delle responsabilità.

Il costituzionalismo non è termine generico, comprensivo, flessibile che consente aggiramenti e dilazioni di scelte impegnative in materia di equità sociale ed economica. Conferma le sue qualità affrontando i problemi delle miserie e delle sventure sociali e attestando esplicitamente che esse non sono più da integrare negli ordinamenti civili anche come necessità morali né da considerare costi inevitabili per l'esercizio delle libertà. Le situazioni penose di esistenza storicamente determinate sono modificabili e riformabili e non vanno confuse con la legge universale di limitazione delle cose umane.

Critico di forme ideologiche di giustizia sociale, il costituzionalismo lotta non solo contro le disuguaglianze istituzionalizzate nelle oggettivazioni arcaiche ma anche contro quelle provocate da liberalizzazioni non disciplinate da appropriata normatività. Niente nel formalismo costituzionale è interpretabile nel senso che sia lecito mostrare nei confronti della miseria indifferenza, neutralità, disimpegno o demandare le sue attenuazioni solo al libero gioco delle parti. La giustizia sociale del costituzionalismo non si affida però a logiche distributive controllate dal potere politico e diffonde piuttosto uguaglianze di opportunità secondo forme di giustizia commutativa ispirate a logiche di mutua esigibilità.

È plausibile ritenere che il costituzionalismo sia configurabile come patrimonio comune europeo e che il suo sistema istituzionale, normativo, culturale abbia un ruolo essenziale da svolgere nelle dinamiche della integrazione europea.

Questo patrimonio è stato preparato da autori di inequivocabile vocazione europea come Kant, Montesquieu, Locke, Smith, Hume, Humboldt, Constant, Tocqueville, Rosmini, Mme de Staël che proprio nella elaborazione speculativa, metodologica, antropologica dei principi costituzionali hanno trovato le loro confluente ideali e politiche.

Nelle vicende tormentate della storia europea il costituzionalismo ha rappresentato la coscienza critica di una civiltà minacciata e sovvertita dalle trascinanti categorie della politica, dal furore ideologico, così come dal dilagare di scetticismi che hanno inflazionato le contraddizioni reali o presunte della libertà moderna. La cultura costituzionale, troppo a lungo minoritaria, non ha potuto sviluppare le sue potenzialità, è stata svilita da mostruose imprese distruttive ratificate anche da aberranti forme culturali, ha accettato essa stessa umilianti compromessi.

Spetta alla coscienza costituzionale avveduta e ravveduta e alle culture che la ispirano suscitare la consapevolezza di questi misfatti e porre le condizioni di una visione della storia favorevole ai diritti dei popoli e delle nazioni.

Il costituzionalismo accetta i limiti della sua politica e della sua normatività, non si occupa tutto, non regola tutto, non esibisce visioni cosmologiche della storia, non costringe al bene l'umanità corrotta.

Cerca però perfezionamenti possibili dei suoi metodi e principi combinando le risorse di cui dispone con quelle delle esperienze comuni, non misere e insignificanti se possono manifestarsi in spazi di libertà garantiti, come voleva Kant, da forme irreprensibili e irresistibili di legalità.